

Giustizia. Il Senato ha approvato il provvedimento alla vigilia della scadenza: subito la promulgazione

# Svuota-carceri, esclusi i reati di mafia

## Non c'è liberazione anticipata anche per omicidi e violenze sessuali



Donatella Stasio  
ROMA

Nel giorno in cui il decreto "svuota-carceri" diventa legge, la popolazione carceraria scende al minimo storico negli ultimi sei anni, con 61.126 detenuti, grazie soprattutto al crollo verticale degli ingressi, diminuiti di quasi il 50% rispetto al 2008 per effetto della legge Severino sulle "porte girevoli". Ma se i numeri dimostrano che si sta andando nella giusta direzione, gli "addetti ai lavori" - Dipartimento amministrazione penitenziaria, avvocati penalisti, Associazione Antigone, magistrati di sorveglianza - non sono particolarmente ottimisti e

ritengono che non si scenderà al di sotto dei 50mila detenuti: troppi rispetto ai 47mila posti disponibili. Intanto si avvicina la scadenza del 28 maggio, quando l'Italia dovrà dimostrare alla Corte di Strasburgo di aver adottato le riforme necessarie a risolvere l'emergenza sovraffollamento, che è alla radice della condanna per «trattamenti inumani e degradanti» nonché causa di migliaia di richieste di risarcimento dei danni. E poiché sarà difficile arrivare con tutte le carte in regola, già si confida in una proroga da parte di Strasburgo.

In cantiere ci sono altri due provvedimenti, su cui il nuovo governo e la maggioranza che lo sostiene non dovrebbero incontrare ostacoli. Non più di quelli incontrati sul decreto carceri, approvato ieri dal Senato con 147 sì contro i 95 no di Lega, Fratelli d'Italia e M5S (che considerano il provvedimento un «indulto mascherato») nonché di Sel (secondo cui la nuova legge è un'occasione mancata). La maggioranza ora guarda avanti, al ddl sulla "messa alla prova" e a quello di riforma della custodia cautelare: il primo è già in terza lettura alla Camera e il secondo è al Senato dopo il sì di Montecitorio condiviso anche dalle opposizioni. Entrambi, se approvati presto, ridurranno ancora le presenze nelle patrie galere.

### POPOLAZIONE IN CALO

Il numero di detenuti scende al minimo storico negli ultimi sei anni: sono 61.126 contro 47mila posti disponibili

Il decreto svuota-carceri - che crea la fattispecie autonoma del reato di piccolo spaccio, aumentata di 30 giorni la liberazione anticipata, amplia l'uso del braccia-

letto elettronico e l'espulsione degli stranieri dall'Italia nonché l'affidamento in prova ai servizi sociali - arriva al traguardo sul filo di lana, poiché sarebbe decaduto domani. Sarà dunque promulgato subito dal Presidente della Repubblica e poi pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Il Senato ha ratificato il testo della Camera (si veda Il Sole 24 ore del 7 febbraio) dove il governo, con un maxi emendamento sottoposto alla fiducia, aveva introdotto poche modifiche rispetto alla versione in vigore dal 23 dicembre 2013. La più importante è la richiesta dalla maggioranza, M5S e Lega - è l'esclusione dei detenuti per reati di mafia, terrorismo, violenza sessuale, omicidio, estorsione e altri "di grave pericolosità sociale" dalla «liberazione anticipata speciale», cioè dallo sconto sulla pena di altri 30 giorni (rispetto ai 45 già previsti) per ogni semestre, a decorrere

dal 2010 e fino a tutto il 2015. Sebbene lo «sconto speciale» non sia automatico, ma sottoposto al vaglio del magistrato, il governo ha fatto marcia indietro per timore che il decreto non fosse convertito in legge. Il che produrrà però due ordini di problemi: pratici, perché nel frattempo alcuni detenuti avevano già ottenuto il beneficio e quindi il magistrato dovrà decidere se revocarlo o no; costituzionali, perché la liberazione anticipata è l'unico beneficio da cui non sono mai stati esclusi i detenuti di mafia, a maggior ragione altri. L'esclusione è quindi in odore di incostituzionalità ma il Quirinale, cui spetta una prima valutazione, non potrà obiettare nulla visto che non ci sono più i tempi tecnici per un'eventuale correzione. Spetterà alla Consulta sciogliere questo dubbio, se e quando la norma sarà impugnata.

Il principio affermato nella sentenza 3931 è importante perché costituisce una inedita notevole limitazione dell'applicazione della norma in base alla quale l'agevolazione "prima casa" è impedita se nell'atto di acquisto l'acquirente non «dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare». L'espressione «titolare esclusivo o in comunione con il coniuge» viene di solito interpretata nel senso che se Tizio è già proprietario esclusivo di una abitazione nel medesimo Comune oppure i coniugi Mevio e Caia sono comproprietari (in comunione ordinaria o legale) di altra abitazione nel medesimo Comune, nessuno di essi può avvalersi dell'agevolazione "prima casa", a meno che pri-

ma non alieni questa loro proprietà o comproprietà. Invece, se comproprietari di quell'abitazione siano i fratelli Mario e Paolo (per averla, ad esempio, ereditata), per loro, da questa contitolarità, non deriva un impedimento ad avvalersi della agevolazione "prima casa" ove volessero acquistare un'altra abitazione. Ora invece la Cassazione afferma che la separazione coniugale (oltre a tramutare la comunione "legale" in "ordinaria") determina una situazione che «deve essere equiparata alla contitolarità indivisa dei diritti sui beni tra soggetti tra loro estranei, che è compatibile con le agevolazioni» e ciò in quanto «la titolarità di una quota è simile a quella di un immobile inidoneo a soddisfare le esigenze abitative», vale a dire un'abitazione la cui proprietà non impedisce di ottenere l'agevolazione "prima casa" se si compie un nuovo acquisto.

L'ordinanza 3753 afferma invece un principio sorprendente, in quanto diametralmente opposto alla decisione assunta dalla stessa Cassazione nella sentenza 2263 del 3 febbraio 2014, nella quale era stata affermata la decadenza dall'agevolazione per alienazione infratrinquennale, a prescindere dal fatto che si trattasse di una alienazione intervenuta in dipendenza di una separazione coniugale.

Il principio affermato nella sentenza 3931 è importante perché costituisce una inedita notevole limitazione dell'applicazione della norma in base alla quale l'agevolazione "prima casa" è impedita se nell'atto di acquisto l'acquirente non «dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare». L'espressione «titolare esclusivo o in comunione con il coniuge» viene di solito interpretata nel senso che se Tizio è già proprietario esclusivo di una abitazione nel medesimo Comune oppure i coniugi Mevio e Caia sono comproprietari (in comunione ordinaria o legale) di altra abitazione nel medesimo Comune, nessuno di essi può avvalersi dell'agevolazione "prima casa", a meno che pri-

ma non alieni questa loro proprietà o comproprietà. Invece, se comproprietari di quell'abitazione siano i fratelli Mario e Paolo (per averla, ad esempio, ereditata), per loro, da questa contitolarità, non deriva un impedimento ad avvalersi della agevolazione "prima casa" ove volessero acquistare un'altra abitazione. Ora invece la Cassazione afferma che la separazione coniugale (oltre a tramutare la comunione "legale" in "ordinaria") determina una situazione che «deve essere equiparata alla contitolarità indivisa dei diritti sui beni tra soggetti tra loro estranei, che è compatibile con le agevolazioni» e ciò in quanto «la titolarità di una quota è simile a quella di un immobile inidoneo a soddisfare le esigenze abitative», vale a dire un'abitazione la cui proprietà non impedisce di ottenere l'agevolazione "prima casa" se si compie un nuovo acquisto.

L'ordinanza 3753 afferma invece un principio sorprendente, in quanto diametralmente opposto alla decisione assunta dalla stessa Cassazione nella sentenza 2263 del 3 febbraio 2014, nella quale era stata affermata la decadenza dall'agevolazione per alienazione infratrinquennale, a prescindere dal fatto che si trattasse di una alienazione intervenuta in dipendenza di una separazione coniugale.

Cassazione. Agevolazioni tributarie

# La casa dei coniugi separati non osta al bonus fiscale

Angelo Busani

L'agevolazione "prima casa" non inciampa sulla separazione coniugale. Con la sentenza 3931 di ieri, la Cassazione ha stabilito che la comproprietà di una casa in capo a coniugi legalmente separati è da considerare come una comproprietà tra "estranei"; pertanto, se si tratta di una comproprietà acquistata senza applicazione dell'agevolazione "prima casa", essa non impedisce un nuovo acquisto agevolato da parte di uno dei due.

Inoltre, secondo l'ordinanza 3753 del 18 febbraio 2013, la Cassazione ha ritenuto che la trasmissione della casa coniugale da un coniuge all'altro, in dipendenza di un procedimento di separazione coniugale, non determina la decadenza dall'agevolazione se la casa è stata comprata da meno di cinque anni.

Il principio affermato nella sentenza 3931 è importante perché costituisce una inedita notevole limitazione dell'applicazione della norma in base alla quale l'agevolazione "prima casa" è impedita se nell'atto di acquisto l'acquirente non «dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare». L'espressione «titolare esclusivo o in comunione con il coniuge» viene di solito interpretata nel senso che se Tizio è già proprietario esclusivo di una abitazione nel medesimo Comune oppure i coniugi Mevio e Caia sono comproprietari (in comunione ordinaria o legale) di altra abitazione nel medesimo Comune, nessuno di essi può avvalersi dell'agevolazione "prima casa", a meno che pri-

ma non alieni questa loro proprietà o comproprietà. Invece, se comproprietari di quell'abitazione siano i fratelli Mario e Paolo (per averla, ad esempio, ereditata), per loro, da questa contitolarità, non deriva un impedimento ad avvalersi della agevolazione "prima casa" ove volessero acquistare un'altra abitazione. Ora invece la Cassazione afferma che la separazione coniugale (oltre a tramutare la comunione "legale" in "ordinaria") determina una situazione che «deve essere equiparata alla contitolarità indivisa dei diritti sui beni tra soggetti tra loro estranei, che è compatibile con le agevolazioni» e ciò in quanto «la titolarità di una quota è simile a quella di un immobile inidoneo a soddisfare le esigenze abitative», vale a dire un'abitazione la cui proprietà non impedisce di ottenere l'agevolazione "prima casa" se si compie un nuovo acquisto.

L'ordinanza 3753 afferma invece un principio sorprendente, in quanto diametralmente opposto alla decisione assunta dalla stessa Cassazione nella sentenza 2263 del 3 febbraio 2014, nella quale era stata affermata la decadenza dall'agevolazione per alienazione infratrinquennale, a prescindere dal fatto che si trattasse di una alienazione intervenuta in dipendenza di una separazione coniugale.

Cnf. Il nuovo testo

# Codice etico: l'avvocato deve pagare il praticante

Pronte le regole di comportamento del buon avvocato. Il Consiglio nazionale forense ha presentato ieri il nuovo codice deontologico con il quale spiega, in 73 articoli, cosa il legale deve fare ma, soprattutto, non fare. Le novità principali riguardano: la tipizzazione degli illeciti, la predeterminazione della sanzione con l'indicazione dei meccanismi di aggravamento e di attenuazione e la nuova formulazione delle condotte rilevanti tenendo presente quanto affermato dai giudici e dal legislatore.

Nel codice vengono invertiti, capovolgendo l'ordine di importanza, i titoli dedicati ai rapporti con i colleghi e con i clienti favorendo il sorpasso di questi ultimi che conquistano il titolo II. Con il cliente il rapporto nasce con la libera pattuazione del compenso, anche misurato con modalità diverse, fermo restando solo il divieto del patto di quota lite. L'avvocato dovrà astenersi dal consigliare azioni inutilmente gravose e fare la ricevuta fiscale per ogni somma che gli viene versata. Diversi i comportamenti che fanno incappare nel divieto di accaparramento della clientela: dalle prestazioni nei luoghi pubblici o offerte a domicilio agli omaggi. Maglie strette sulla pubblicità, che non può essere comparativa né equivoca, ingannevole, denigratoria o suggestiva. Banditi anche i riferimenti a titoli funzionali o incarichi che non riguardano l'attività e i banner. Via libera al sito web ma con dominio proprio. Per i praticanti rimborso spese e, dopo sei mesi, un compenso adeguato.

La titolarità di una quota è paragonabile alla situazione di chi ha un immobile inidoneo alle esigenze abitative

ta alla contitolarità indivisa dei diritti sui beni tra soggetti tra loro estranei, che è compatibile con le agevolazioni» e ciò in quanto «la titolarità di una quota è simile a quella di un immobile inidoneo a soddisfare le esigenze abitative», vale a dire un'abitazione la cui proprietà non impedisce di ottenere l'agevolazione "prima casa" se si compie un nuovo acquisto.

L'ordinanza 3753 afferma invece un principio sorprendente, in quanto diametralmente opposto alla decisione assunta dalla stessa Cassazione nella sentenza 2263 del 3 febbraio 2014, nella quale era stata affermata la decadenza dall'agevolazione per alienazione infratrinquennale, a prescindere dal fatto che si trattasse di una alienazione intervenuta in dipendenza di una separazione coniugale.

Professionisti e riciclaggio. Compito arduo per il Pm

# Società schermo a prova diabolica

Alessandro Galimberti  
MILANO

Il professionista incaricato di creare società estere di comodo non risponde di riciclaggio se non viene dimostrata l'esistenza del reato presupposto contestato dalla Procura, oltre alla piena consapevolezza dell'origine delittuosa del denaro ricollocato.

Con una lunga motivazione (sentenza 7795/14) la seconda penale della Cassazione ha chiuso un altro capitolo della spy story Telecom (caso Cipriani/Mancini/Tavaroli) annullando definitivamente la condanna del commercialista milanese ideatore

delle triangolazioni tra Svizzera, Gran Bretagna, Lussemburgo, Principato di Monaco e ritorno. Con questa complessa struttura il professionista aveva - stando almeno alle risultanze dell'inchiesta - ripulito due milioni di euro che, debitamente schermati, furono poi reimpiegati nell'acquisto di una villa a Firenze.

### I REQUISITI

I giudici devono dimostrare il reato presupposto e la consapevolezza da parte del commercialista che crea la struttura estera

Assolto dal Gup dall'accusa di riciclaggio - insussistenza dei fatti - il commercialista era stato però censurato dalla Corte d'appello di Milano, tra l'altro sulla base di una diversa contestazione di evasione fiscale (dei clienti) come reato presupposto del riciclaggio. Nel corso del procedimento di merito, infatti, i giudici avevano dichiarato il non luogo a procedere per l'originaria appropriazione indebita, argomentando che l'avvio delle operazioni distrattive da parte della società (tutto risultava regolarmente contabilizzato e fatturato) è in sostanza incompatibile con la struttura del reato ablati-

vo/espriativo (a fini meramente personali) imputato agli amministratori. Ma nelle motivazioni assolutorie la Seconda penale è andata oltre, rifocalizzando il tema dell'elemento soggettivo del professionista "schermatore estero". La Corte scrive che non basta, per integrare il reato di riciclaggio, «la generica accettazione, da parte dell'imputato, del rischio della provenienza delittuosa del denaro» sfiliato alle società («accettando il rischio che gli stupefacenti flussi finanziari trovassero causa in uno o più delitti», scriveva testualmente l'Appello). E prima ancora di valuta-

re l'angolo visuale del commercialista, aggiunge la Cassazione, doveva essere verificata la configurabilità, anche generica, del delitto presupposto, indispensabile «ai fini della materialità del reato di riciclaggio». In caso contrario si finirebbe infatti per condannare il professionista sulla base di un reato putativo che invece, come recita l'articolo 49 del codice penale, in quanto tale fa cadere la punibilità.

Pertanto in capo all'accusa c'è un duplice onere probatorio: da un lato dimostrare l'impalcatura del reato presupposto (senza cambiarlo in corsa, come accaduto qui), dall'altro la prova che il professionista imputato di riciclaggio conoscesse l'origine illecita del denaro da lui poi schermato.



# Forum Agenti

## Napoli 14-15 Marzo Mediterraneo

### la Fiera degli Agenti di Commercio



International Bureau of Commercial Agents, Brokers & Distributors

Alcune delle Aziende che Cercano Agenti e che saranno presenti a Forum Agenti Mediterraneo


























































con la partecipazione di:









radio ufficiale forum agenti: RADIO 24

sponsor: Soluzione Agenti

**Forum Agenti Mediterraneo**  
**Prenota subito la tua Postazione Colloqui**

**800.86.16.16**  
 Numero Verde Italia

Mostra d'Oltremare Napoli - Padiglione 6 - Viale Kennedy, 54  
 www.ForumAgenti.IT - info line: +39 06.41.21.71.44